



COMUNE DI IONADI
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.
113 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME
MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS.
19 APRILE 2017, N. 56.**

Approvato con deliberazione della G.C. n. 9 del 22/02/2022

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, da ora in poi individuato con il termine Codice.
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, svolte a cura del personale interno.
3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
5. L'incentivo è riconosciuto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE E PER L'INNOVAZIONE

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113 del Codice, nel bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2% dell'importo degli appalti, posti a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 3, nonché fra i loro collaboratori (fondo incentivante).
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico (fondo per l'innovazione).
4. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

ARTICOLO 3 –SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA SUDDIVISIONE DEL FONDO

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2 comma 2 è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - a. responsabile unico del procedimento;

- b. soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - c. soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - d. soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - e. soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - f. soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - g. soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - h. soggetti incaricati del collaudo statico;
 - i. soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - j. i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (v. tabelle di cui all'articolo 4), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività.
4. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in possesso anche di profili non tecnici purché necessari ai compiti da svolgere, in rapporto alla singola attività specifica pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività medesima.
5. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 4 – QUANTIFICAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è costituito accantonando i seguenti importi:
- lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00: 2% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);
 - lavori di importo compreso fra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria: 1,5% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);

- lavori di importo superiore alla soglia comunitaria: 1% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);
 - servizi e forniture, per importi inferiori o pari alla soglia comunitaria, per i quali è nominato un direttore dei lavori diverso dal RUP: 2% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);
 - servizi e forniture, per importi superiori alla soglia comunitaria, per i quali è nominato un direttore dei lavori diverso dal RUP: 1,5% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);
2. Non partecipano alla costituzione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche e l'innovazione i lavori, i servizi e le forniture per i quali non è prevista un'attività di programmazione e pianificazione ovvero quelli affidati senza il previo esperimento di una procedura di gara.
 3. Gli importi corrispondenti al fondo di cui al comma 1 vengono inseriti nel quadro economico del costo preventivato dei lavori, servizi o forniture. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura si provvede a calcolare l'ammontare del compenso da corrispondere. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. In caso di appalti pluriennali, il fondo sarà stanziato in quota parte sul bilancio delle diverse annualità, in relazione alle modalità di corresponsione delle singole voci previste dalla tabella seguente e delle tempistiche di liquidazione indicate nel presente regolamento. Per le opere per le quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dei lavori, del servizio o della fornitura.
 4. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo incentivante, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% REL.
Pianificazione/ Programmazione	10	Programmazione della spesa per investimenti (per i lavori fino a € 100.000,00 è richiesto almeno il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica)	10
Verifica progetti	10	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	5
Fase di gara	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	15
Fase esecutiva	25	Direzione lavori	20
		Collaudo/Certificato regolare esecuzione	5
Responsabile Unico del Procedimento	40	Responsabilità del procedimento	40
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% REL.
Pianificazione	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture (per i servizi e forniture è richiesta almeno la redazione del progetto di servizio)	10
Fase di gara	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto su MEPA o equivalenti	20
Fase esecutiva	30	Direzione esecuzione del contratto	20
		Verifica di conformità	10
Responsabile Unico del Procedimento	40	Responsabilità del procedimento	40
Totali	100		100

5. Di norma, salvo diversa proposta formulata dal RUP, ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% (trenta per cento). La restante quota del 70% (settanta per cento) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota viene erogata al responsabile dell'attività.

6. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere

motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile dell'attività sulla base della natura della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività svolta detratta della quota assegnata ai collaboratori.

7. Nel caso in cui, ove consentito dalla norma vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
8. Nessun compenso per incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche è dovuto al personale dipendente per le funzioni/attività indicate nel presente articolo che siano state affidate a professionisti e/o a soggetti esterni all'ente. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 50/16, le quote parti dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016, incrementando preferenzialmente la quota del fondo per l'innovazione.
9. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate e all'apporto di ognuno, anche in termini di tempo, alle varie fasi del lavoro/servizio/fornitura. A tal fine i responsabili predispongono una dichiarazione congiunta, riportante la quota di incentivo a ciascuno spettante.
10. Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, sono erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) gli acquisti di beni e servizi ove il direttore dell'esecuzione non è diverso dal RUP;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

ARTICOLO 6 - FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione della banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Il fondo per l'innovazione, come sopra determinato e calcolato su ciascun lavoro, servizio o fornitura, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 7 - CONFERIMENTO INCARICHI E INDIVIDUAZIONE GRUPPI DI LAVORO

1. Ai fini della ripartizione del fondo incentivante, di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgs. 50/16 in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione svolta, nell'ambito del procedimento, nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento.
2. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo

determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

4. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile del servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
6. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ARTICOLO 8 - DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento, in conformità agli atti di costituzione dei gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa tenendo conto delle previsioni della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
3. La determinazione di liquidazione degli incentivi, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, è di competenza del responsabile del servizio interessato, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione

ricevute dal competente Responsabile unico del procedimento.

4. Nel caso in cui il Responsabile del servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività, la determinazione di liquidazione di cui al presente articolo è posta in capo a diverso soggetto, di norma in capo al Responsabile del Servizio Finanziario; nel caso in cui il responsabile del servizio interessato coincida con il responsabile del servizio finanziario si procederà secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. L'incentivo viene corrisposto per le attività di cui all'art. 1, commi 2-4-5 effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
6. La liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte.
7. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (direzioni lavori, collaudi, funzione relative alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/16, per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 9 - CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI

1. Le prestazioni, ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione d
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare

esecuzione;

h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

2. Relativamente al RUP, considerati i compiti da questo svolti in termini anche di durata nel corso dell'intero appalto, la quota individuata a suo favore ai sensi dell'art. 4, deve esser corrisposta suddivisa in parti uguali nei seguenti 2 momenti:
 - a) 50% della quota a seguito della presentazione del verbale della proposta di aggiudicazione;
 - b) restante 50% della quota a seguito del termine dell'appalto individuato sulla base della data dell'ultimo atto di liquidazione relativo al medesimo.

ARTICOLO 10 - RIDUZIONI DEL FONDO PER RITARDO O INCREMENTO DEI COSTI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/16, la liquidazione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dei lavori, servizi e forniture, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o del progetto di servizio/fornitura.
2. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Responsabile del servizio, in un cronoprogramma approvato in sede di pianificazione/programmazione. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
3. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo.
4. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporta una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 50/16;
 - sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.

ART. 11 - CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale Unica di Committenza, una quota parte dell'incentivo, in misura non superiore al 25 %, nell'ambito della quota dell'80% del fondo incentivante, previo accertamento delle specifiche attività svolte e tenuto conto delle specifiche attribuzioni di responsabilità conferite al personale operante nell'ambito della Centrale Unica di Committenza.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

ARTICOLO 12 - NORME ABROGATE E TRANSITORIE

1. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento consta di n. 12 articoli ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.